

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 10.6.2010

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DELL'AMBIENTE**

COMUNE DI MONTEPAONE
Provincia di Catanzaro



ART. 1

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento della Consulta per l'ambiente secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- 2) La durata della Consulta è pari al mandato del Sindaco.

ART. 2

COMPITI E FUNZIONI

- 1) La Consulta per l'ambiente ha funzioni consultive e propositive non vincolanti.
- 2) Essa ha come compito primario quello di coadiuvare l'Amministrazione ed il Consiglio Comunale in tutte quelle scelte che abbiano valenza ambientale, paesistica e naturalistica e che riguardino le risorse naturali sia rinnovabili che non rinnovabili.

ART. 3

SETTORI DI INTERVENTI

- Settore di competenza è quello ambientale con particolare riferimento a:
- 1 - verde urbano ed extraurbano;
 - 2 - traffico e viabilità;
 - 3 - raccolta, riciclo, trattamento, smaltimento dei rifiuti in ogni forma;
 - 4 - tutela, uso e depurazione delle acque superficiali e di falda;
 - 5 - ogni tipo di inquinamento, nella fattispecie inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso ecc. con particolare riferimento alla tutela della salute pubblica;
 - 6 - risparmio energetico;

2) I componenti della Consulta non possono di norma essere sostituiti. Ciononostante, occasionalmente e motivandone la ragione al Presidente, ogni componente può chiedere di essere sostituito da un'altra persona di pari grado e rappresentanza.

3) La consulta è costituita da:

- a) il Sindaco o un suo Assessore delegato;
- b) l'Assessore per l'ambiente o competente per argomento, di diritto;
- c) tre consiglieri comunali, due di maggioranza, designati dal Sindaco, ed uno di minoranza, designato dai gruppi consiliari e comunicati al Sindaco per la formulazione dell'atto di nomina, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dall'approvazione del presente regolamento. Entro lo stesso termine, e con le stesse modalità succitate, le associazioni di cui al comma 1° dell'art. 5, del presente regolamento, operanti sul territorio comunale, possono avanzare richiesta di nomina del proprio rappresentante.

d) un rappresentante delegato da ogni associazione ambientalista di cui al 1° comma del presente articolo. Uno di essi assumerà le funzioni di coordinatore delle varie associazioni.

5) Il Presidente della Consulta, di diritto, può invitare alle riunioni altre persone, professionisti o Enti quando l'argomento trattato ne consigli la presenza. Parimenti anche su segnalazione degli altri membri della consulta.

ART. 6

FUNZIONAMENTO

- 1. Le funzioni di Presidente sono svolte di diritto dal Sindaco. Alla prima riunione della Consulta il Sindaco designa la persona che dovrà svolgere le funzioni di Presidente in caso di assenza del Sindaco, per un'occasione o per un lungo periodo.
- 2. Spetta al Presidente dirigere le riunioni della Consulta.

3. Spetta al Presidente fissare l'ordine del giorno, dando la precedenza a quanto espresso nel punto 1 dell'art. 4.
4. La Consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 6 mesi. La richiesta di convocazione della Consulta può essere avanzata anche da almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni. E' compito del Presidente invitare anche gli esperti di cui all'art. 5 comma 4.
5. La Consulta viene convocata dal Presidente con almeno 5 giorni di anticipo, tramite avviso scritto, contenente l'ordine del giorno. Queste disposizioni non si applicano ai casi di estrema urgenza in cui il Presidente convocherà la Consulta con modi e tempi a sua discrezione.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale scelto dal Sindaco.
7. Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno metà dei componenti più uno. Gli atti di competenza disciplinati dall'art. 4 sono validi qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.
8. La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Sindaco vale doppio.
9. Eventuali persone invitate ai sensi del comma 4 dell'art. 5 non hanno diritto di voto.
10. La Consulta è tenuta ad esprimere il proprio parere non più tardi di 30 giorni dalla data della richiesta.
11. L'assenza ingiustificata di uno dei componenti a due consecutive riunioni della Consulta, comporta la decadenza dello stesso dalla Consulta. La sua sostituzione avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
12. La Consulta deve redigere una relazione annuale sul suo operato e sulla situazione ambientale della Città, da portare, eventualmente, a conoscenza del Consiglio Comunale.
13. Allo scopo di favorire la più ampia discussione sui problemi dell'ambiente, la Consulta potrà convocare, su richiesta di almeno metà dei componenti, assemblee pubbliche.

14. I pareri espressi dalla Consulta non sono assolutamente vincolanti per le decisioni dell'Amministrazione Comunale; degli stessi può essere data menzione negli atti deliberativi ai quali si riferiscono. L'Amministrazione Comunale prevede uno spazio adeguato all'interno del notiziario comunale per permettere la pubblicazione dei lavori della Consulta.
15. La composizione della Consulta, così determinata rimane invariata per la durata del mandato. In caso di dimissioni dei Consiglieri comunali dalla loro carica, il Presidente, provvederà a nuovo atto di nomina, con le stesse modalità e criteri di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento. Qualora si costituissero, in base alla legge 349/86, durante il mandato della Consulta, nuove Associazioni sul territorio di Montepaone, esse possono comunicare al Sindaco la loro richiesta di essere ammesse alla Consulta.